

OGGETTO: Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 e D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527.
Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola
(CAA) per la società. – **CAA-CAF F.I.P. CISAL S.r.l.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” ;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

VISTO il Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 recante “Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

VISTA la D.G.R. n. 527 del 26/04/2002 con cui si stabiliscono le modalità ed i criteri per lo svolgimento delle attività dei CAA nel territorio della Regione Lazio;

VISTA la richiesta del 28 novembre 2007(ns. protocollo n. 175716/20 del 3 dicembre 2007), con la quale il Legale Rappresentante- Dr. Cavallaro Nicola Maria – chiede l'abilitazione della società **Società CAA-CAF F.I.P. CISAL SRL** all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del DM 27 marzo 2001 e dell'art. 3 bis del DLgs 165/1999/ e successive modifiche e integrazioni ;

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della società denominata CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA- CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE. F.I.P. CISAL- SRL (**C.A.A.–C.AF. F.I.P. CISAL Srl**) a rogito del notaio Francesco Cerini Rep.n. 137.537 Raccolta n. 28.204 Registrato a Roma 2 il 21/09/2007 n. 30658-1T;

VISTA la polizza assicurativa stipulata per la copertura della responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività di servizio di cui all'art. 3 bis, comma 1 lettera a) b) e c) del D.L. 165/1999 e fino alla concorrenza del massimale di EURO 1.250.000,00;

VISTA la relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'articolo 12 del DM 27 marzo 2001;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dagli amministratori, dai componenti il collegio sindacale e dal responsabile tecnico della società richiedente, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2001, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 8 del DM 27 marzo 2001.

CONSIDERATO altresì che, nell'adempimento delle sue funzioni, il C.A.A.–C.AF. F.I.P. CISAL Srl è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto a rispettare, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001;
2. può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;
3. la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
4. per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, inerenti i controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
5. versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi di istruttoria da parte della Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questo verrà fissato dalla Regione Lazio, come previsto dalla D.G.R. n. 527/2002;
6. le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA.
7. le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;
8. il rispetto della normativa regionale vigente nelle varie Regioni interessate per quanto compatibile con il D.M. 27/03/2001
9. consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle della società di servizio di cui intende avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
10. operare, per conto degli utenti, sulla base di apposito mandato scritto, ai sensi dell'articolo 15 del DM 27 marzo 2001;
11. presentare all'utenza una carta dei servizi ai sensi dell'articolo 14 del DM 27 marzo 2001;

RITENUTO pertanto, che ricorrono le condizioni per autorizzare la Società a **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola** con denominazione **CAA CAF F.I.P. CISAL SRL** con sede legale in Via Giulio Cesare, 21- 00192 Roma , a svolgere l'attività di CAA. Le sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti previa verifica delle sussistenze dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento.

DETERMINA

1. **Di autorizzare** la Società **CAA CAF F.I.P. CISAL SRL** con sede legale in Via Giulio Cesare, 21- 00192 Roma , ad utilizzare la denominazione di **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** nelle sedi operative che verranno autorizzate con successivi provvedimenti previa verifica delle sussistenza dei requisiti minimi di funzionalità;
2. **di impartire** le seguenti condizioni e vincoli:
 - a. il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001;
 - b. il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;
 - c. la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
 - d. per i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, inerenti i controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
 - e. il CAA dovrà versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi di istruttoria da parte della Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questo verrà fissato dalla Regione Lazio, come previsto dalla D.G.R. n. 527/2002;
 - f. le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA.
 - g. le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;
 - h. il rispetto della normativa regionale vigente nelle varie Regioni interessate, per quanto compatibile con il D.M. 27/03/2001.
 - i. a consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle della società di servizio di cui intende avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
 - j. ad operare, per conto degli utenti, sulla base di apposito mandato scritto, ai sensi dell'articolo 15 del DM 27 marzo 2001;
 - k. a presentare, all'utenza, una carta dei servizi ai sensi dell'articolo 14 del DM 27 marzo 2001;

3. il presente riconoscimento allo svolgimento delle funzioni di CAA è subordinata al rispetto di quanto previsto dal precedente punto 2 (dalla lett. a alla lett. k) e dalla vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale .

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.